

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LIGHTHOUSE APS"**

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata "LIGHTHOUSE APS", qui di seguito detta "associazione". L'associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo di APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione ha la propria sede legale in Via Don Minopoli n. 5, Nova Milanese (MB) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, basandosi sui principi cristiani dell'insegnamento e della pratica, intendendo fare del bene nei confronti della collettività ed, in particolare, dei soggetti bisognosi e delle fasce sociali più disagiate: in questo senso l'associazione si pone come modello di vita per tutti coloro che svolgono attività di volontariato sia in Italia, che all'estero.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni; nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa.
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
 - d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 168 e successive modificazioni, ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzativa e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano il progetto e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. I soci sono coloro che hanno partecipato alla costituzione e che hanno presentato successivamente apposita domanda scritta e che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'associazione, vengano ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
4. L'ammissione all'associazione viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, direttamente dall'Organo di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, sempre a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della detta comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
5. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea dei soci.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha il diritto di:
 - a) Partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali.
 - b) Essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
 - c) Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.
 - d) Recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali.

- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di recesso, esclusione o di decesso.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre quote eventualmente versate a qualsiasi titolo all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero dalle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione nel caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. Ciascun socio può essere escluso dalla presente associazione qualora vengano meno i requisiti che ne hanno motivato la sua associazione, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine della presente associazione, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero agli obblighi contributivi, nonché intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
6. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Presidente dell'associazione. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea è tenuta a deliberare, con il metodo del contraddittorio e dopo aver ascoltato le giustificazioni del soggetto interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla detta convocazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione ovvero in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo ovvero con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci.
 - b) L'Organo di Amministrazione.
 - c) Il Presidente dell'associazione.

Agente della Guardia di Finanza
 Daniele Rizzotto
 Donato Lombardi
 Stefano

2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora per la prima e la seconda adunanza. Qualora l'Assemblea fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.
4. La partecipazione all'Assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, previa consenso della metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, che dovrà essere prestato e recepito dal Presidente dell'associazione in forma scritta, prima dell'invio della relativa convocazione.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea dei soci e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ovvero in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ad eventuali modifiche da apportare allo statuto od alla trasformazione od allo scioglimento e liquidazione dell'associazione ovvero alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne quelli che riguardano direttamente le singole persone, nel quale caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione verrà redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione nel libro delle Assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di visionare il verbale secondo quanto stabilito nel successivo art. 22, comma 5.

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ovvero in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dell'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per 3 (tre) volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea dei soci con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione, effettuate attraverso cooptazione dello stesso consiglio nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che, pertanto, deve essere necessariamente rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza. Qualora la riunione fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà l'incontro.
3. La riunione dell'Organo di Amministrazione può anche avvenire in modalità di videoconferenza, previo consenso della metà più uno degli stessi componenti, che dovrà essere prestato e recepito dal Presidente dell'associazione in forma scritta, prima dell'invio della relativa convocazione.
2. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età, almeno 2 (due) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'associazione.
6. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, ovvero in caso di assenza e di impedimento di quest'ultimo, da persona designata da chi presiede la riunione, e conservato nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 18 - Il Presidente dell'associazione

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b) Da esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve però essere costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. In caso contrario, l'Assemblea dei soci delibera la nomina di un revisore legale dei conti ovvero di una società di revisione, esterni all'associazione ed iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - L'Organismo di Mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione ovvero i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il libro dei volontari associati connotante i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono redatti dal Segretario dell'associazione e tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
3. I verbali dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati delle eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi privati;
 - c) Contributi pubblici;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di medio valore e di servizi;
 - h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
 - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il presente documento è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 10/03/2017. Il documento è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 10/03/2017.

- j) Entrate derivanti da attività effettuate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- k) Altre entrate espressamente previste dalla legge.
- l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ovvero dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'ente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea dei soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea dei soci non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore resta in vigore la normativa previgente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]